

Allegato 3 – Schema di Lettera di Invito/disciplinare

All'Operatore economico ●

Oggetto: D. Lgs n. 50/2016, art. 36, comma 2, lettera b) – Invito alla procedura per l'affidamento servizio di consulenza finanziaria per le operazioni connesse alla ristrutturazione del debito delle Regioni Liguria e Marche – CIG 7908279647● – importo a base d'asta 92.058,05 IVA esclusa.

Codesto operatore ha manifestato il proprio interesse ad essere invitato a presentare la propria offerta nella procedura indetta dalla Regione Marche, tramite Mepa – bando Servizi di supporto specialistico/consulenza in ambito strategico e direzionale per la conclusione di un Accordo Quadro riguardante la consulenza finanziaria per le operazioni di ristrutturazione del debito delle Regioni, ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66/2014.

Eventuali chiarimenti circa l'oggetto della gara, la procedura di partecipazione e la documentazione da produrre, potranno essere richiesti esclusivamente per iscritto, tramite Mepa – entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13 giugno 2019 ,

ARTICOLO 1. STAZIONE APPALTANTE

Regione Marche – Posizione di Funzione Provveditorato, Economato e Sicurezza sui luoghi di lavoro, nel prosieguo indicata come "SA" –

C.F.: 80008630420

Sede: via Gentile da Fabriano, n. 2/4, 60125 Ancona Telefono: 071/8064373

PEC: regione.marche.economato@emarche.it

Profilo del Committente: <http://regione.marche.it/> sez. bandi

Responsabile Unico del Procedimento: Maria Grazia Orsini

ARTICOLO 2. OGGETTO DEL SERVIZIO E DURATA

Oggetto dell'affidamento sono i servizi di consulenza finanziaria necessari alle Regioni Liguria e Marche, per le operazioni connesse alla ristrutturazione del debito, previste dall'art. 45 del D.L. n. 66/2014, come meglio dettagliati nello schema di Accordo Quadro allegato.

Le convenzioni stipulate dalle singole Regioni dopo l'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro avranno la durata di mesi 12 e comunque produrranno effetti per la durata necessaria a portare a termine le operazioni di riacquisto.

ARTICOLO 3. IMPORTO DELLA PRESTAZIONE

Il compenso a base di gara per il servizio pari a 92.058,05 secondo il prospetto sotto riportato:

PROSPETTO RIEPILOGATIVO						
Regione	Codice ISIN/Mutuo	Scadenza	Importo nozionale debito da ristrutturare (valori in euro)	Importo base trattativa per fattibilità ristrutturazione in autofinanziamento (A)	Importo base trattativa per valutazione debito e certificazione effettuata dal consulente finanziario (B)	TOTALE (A+B)
					0,0027%	
Liguria	XS0205761892	2034	240.000.000,00	39.425,00	6.480,00	45.905,00
Marche	XS0171597395	2023	249.187.000,00	39.425,00	6.728,05	46.153,05
TOTALE			489.187.000,00	78.850,00	13.208,05	92.058,05
Note:						
1) L'importo totale della colonna (A+B) rappresenta la base di trattativa per l'Accordo Quadro.						
2) L'importo della colonna (B) si riferisce alle sole prestazioni relative alla certificazione relativa alla sussistenza della convenienza di cui all'art. 41 della Legge n. 448/2001 e all'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014.						

Si specifica che le singole Regioni potranno richiedere in maniera disgiunta per le prestazioni di cui ai precedenti punti a) e b), attraverso l'adesione all'Accordo Quadro.

ONERI DELLA SICUREZZA: trattandosi di un servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art.26 comma 3 bis del D. Lgs n. 81/2008 e della delibera dell'AVCP n.8 del 5 marzo 2008, non necessita della redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI). L'importo degli oneri e dei costi della sicurezza è pertanto stimato in Euro= Zero

ARTICOLO 4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori di cui all'art. 45 del D. Lgs n. 50/2016, che, alla data di presentazione dell'offerta, risultino in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016.

Quanto ai requisiti ex art. 83 del D. Lgs n. 50/2016, sono richiesti:

4.1 Requisiti di idoneità professionale

- iscrizione alla C.C.I.A.A. oppure, per gli operatori economici stabiliti in altro Stato dell'Unione europea o in altro Stato essere iscritto in corrispondenti registri previsti dalla normativa vigente nello stato di appartenenza dell'operatore.

In caso di R.T.I. o Consorzi di cui agli artt. 45-46-47 del D. Lgs n. 50/2016, il predetto requisito deve essere posseduto da ciascuna società in R.T.I. o Consorzio.

4.2 Requisiti di idoneità tecnica

- aver eseguito, nei tre anni precedenti (2016-2017-2018), servizi di consulenza finanziaria in materia di operazioni sui mercati finanziari internazionali nel debito e nei derivati per un importo comunque non inferiore a quello del valore nozionale del debito da ristrutturare da parte della Regioni aumentato della metà e così pari a Euro 733.780.500,00.

In caso di raggruppamenti temporanei di professionisti il requisito di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 nonché il requisito di idoneità professionale dovranno essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento.

Il requisito di capacità tecnica potrà essere posseduto dal raggruppamento medesimo nel suo complesso, fermo restando che la capogruppo in caso di RTI dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria e svolgere anche le prestazioni in misura maggioritaria.

Il concorrente invitato che presenti offerta in raggruppamento temporaneo (R.T.I.), lo potrà fare esclusivamente con operatori che non siano stati invitati alla gara. Non è, pertanto, consentita la partecipazione in raggruppamento temporaneo (R.T.I.) tra operatori invitati.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo (R.T.I.), ai sensi dell'art. 48, comma 11, del D. Lgs n. 50/2016, l'operatore invitato dovrà assumere la qualifica di mandatario.

In tal caso:

- l'istanza di partecipazione e tutte le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla gara devono essere rese e sottoscritte dai legali rappresentanti di tutti i componenti del costituendo raggruppamento/consorzio;
- l'iscrizione alla C.C.I.A.A. o corrispondenti registri previsti dalla normativa vigente nello stato di appartenenza dell'operatore.

ARTICOLO 5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta deve pervenire tramite Mepa, entro la data **del 19/06/2019 alle ore 10,30**, pena l'esclusione. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta deve contenere rispettivamente la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti amministrativi, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

BUSTA A Documenti amministrativi:

La busta A dovrà contenere:

a) Istanza di partecipazione e attestazione concernente il possesso dei requisiti speciali richiesti, da rendere mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, utilizzando preferibilmente l'apposito modello allegato alla presente e comunque dovrà contenere tutti i dati e le dichiarazioni riportati in detto modello;

b) originale della garanzia provvisoria in conformità a quanto previsto nell'art. 93 del D. Lgs n. 50/2016. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia deve avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza prevista per la presentazione dell'offerta e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Società aggiudicatrice. In caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito al momento di presentazione dell'offerta, la garanzia fideiussoria deve essere intestata, pena l'esclusione, a tutti gli operatori raggruppandi/consorziandi, singolarmente e contestualmente identificati. In caso di raggruppamento o consorzio già costituito al momento di presentazione dell'offerta, la garanzia fideiussoria deve essere intestata alla mandataria, con la precisazione che il soggetto garantito è il raggruppamento.

c) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

d) In caso di partecipazione in R.T.I., oltre a quanto sopra indicato:

- se il raggruppamento non è ancora costituito alla data di presentazione dell'offerta, deve essere presentata una dichiarazione congiunta sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori raggruppandi, da cui risulti l'indicazione dell'operatore che assumerà la qualifica di mandatario/capogruppo, nonché l'impegno a costituire formalmente il raggruppamento in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs n. 50/2016, mediante mandato collettivo speciale con rappresentanza da conferire al predetto operatore indicato come mandatario/capogruppo;
- se il raggruppamento è già costituito alla data di presentazione dell'offerta deve essere presentata copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all'operatore mandatario;

e) (solo in caso di AVVALIMENTO) il concorrente e l'operatore ausiliario dovranno allegare, pena l'esclusione, i documenti previsti dall'art. 89 del D. Lgs n. 50/2016;

f) patto di integrità sottoscritto;

g) PassOE.

BUSTA B offerta tecnica

La busta B dovrà:

1) contenere una relazione tecnica sviluppata secondo quanto previsto nel modello di dichiarazione di offerta tecnica predisposto dall'Amministrazione, sottoscritta dal legale rappresentante ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri di firma della società.

Dimensioni della relazione tecnica: la relazione tecnica deve essere articolata in base ai criteri di valutazione definiti nella presente lettera di invito. Per ogni elemento di valutazione dovrà essere predisposto un apposito capitolo ben distinto dagli altri.

La relazione tecnica nel suo complesso non potrà eccedere le 5 cartelle solo fronte.

La commissione sospenderà l'esame del documento alla fine della quinta pagina ed esprimerà la sua valutazione esclusivamente sulle pagine esaminate.

Non sono ammesse offerte incomplete, parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato ovvero che presentino correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal dichiarante.

BUSTA C offerta economica

La BUSTA C dovrà:

1) contenere la dichiarazione di offerta economica, non superiore all'importo indicato come base di gara, conforme al facsimile predisposto dall'Amministrazione sottoscritta dal legale rappresentante ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza della società.

Il modello di offerta economica dovrà essere compilato correttamente e completamente in ogni sua parte.

Si precisa, altresì, che in caso di discordanza tra l'offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione, in applicazione del disposto dell'art. 72, R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

L'offerta deve essere espressa in termini percentuali di ribasso rispetto all'importo posto a base di gara (Euro 78.850,00) per le prestazioni di cui alla lettera a) e in termini percentuali rispetto al valore nozionale del debito da riacquistare per le prestazioni di cui alla lettera b) e deve riportare al massimo quattro cifre decimali. Nel caso in cui venissero indicati più decimali, l'Amministrazione prenderà in considerazione soltanto le prime quattro cifre decimali senza procedere ad alcun arrotondamento.

L'offerta sarà vincolante per 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della stessa.

L'Amministrazione non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, ai concorrenti per la documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non potrà essere restituita in alcun caso.

ARTICOLO 6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata alla società che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera b) del D. Lgs n. 50/2016, sommando il punteggio attribuito all'offerta tecnica e quello attribuito all'offerta economica:

OFFERTA TECNICA (Max 80/100 PUNTI)

- Progetto relativo all'organizzazione del servizio di consulenza finanziaria sui mercati finanziari internazionali con specifico riferimento ai rapporti con gli intermediari finanziari e la committenza, anche attraverso la descrizione del team di lavoro dedicato. Il progetto sarà valutato dando la preferenza secondo il criterio della messa a disposizione del responsabile del contratto e del tempo dedicato dallo stesso o da risorse senior (**MAX 30 punti**)

GIUDIZIO	PUNTI
INSUFFICIENTE	0
SUFFICIENTE	1
BUONO	2
DISCRETO	3
OTTIMO	4

- Esperienza maturata nella consulenza finanziaria a pubbliche amministrazioni in operazioni di finanza, con particolare riferimento al riacquisto o rinegoziazione del debito, ovvero nuove emissioni. La preferenza verrà valutata secondo un criterio dell'attinenza all'oggetto della presente procedura, per cui particolare rilievo avranno le operazioni di riacquisto di obbligazioni collocate dall'Ente pubblico sul mercato effettuate secondo le procedure e con i criteri di cui all'art. 45 del Decreto Legge 24/04/2014, n. 66 (**MAX 50 punti**)

GIUDIZIO	PUNTI
INSUFFICIENTE	0
SUFFICIENTE	1
BUONO	2
DISCRETO	3
OTTIMO	4

La Commissione giudicatrice, sulla base della documentazione contenuta nella busta B-offerta tecnica, procederà alla valutazione dell'offerta tecnica per l'attribuzione del punteggio tecnico con l'assegnazione coefficienti, variabili tra zero e quattro secondo le Tabelle sopra riportate.

La valutazione delle offerte in relazione ai criteri tecnici di natura qualitativa sarà effettuata mediante l'attribuzione di un punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della Commissione.

I coefficienti, variabili tra zero e quattro, da assegnare a ciascun criterio avente natura qualitativa sono determinati:

- a) mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali riportati nelle tabelle sopra riportate da parte di ogni commissario;
- b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio;
- c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi.

Andrà effettuata, dunque, la sola "riparametrazione interna".

OFFERTA ECONOMICA (Max 20/100 PUNTI)

Il punteggio di 20 punti è ripartito come segue:

Max 15 punti per l'offerta economica relativa alle prestazioni di cui al punto a)

Max 5 punti per le prestazioni di cui al punto b)

Per ciascuna delle offerte economiche relative alle due tipologie di prestazione verrà assegnato il punteggio massimo all'offerta migliore. La formula da applicare è la seguente:

$$PE = PE(MAX) \times P(MIN)/P(O)$$

dove:

PE= punteggio economico assegnato ad ogni partecipante

- Po = Prezzo offerto dal singolo concorrente;
- Pemax = Punteggio economico massimo attribuibile
- Pmin = Prezzo più basso offerto in gara

I punteggi relativi alle due offerte economiche sono sommate tra di loro.

PUNTEGGIO FINALE

Il punteggio finale, valevole ai fini dell'aggiudicazione, sarà determinato, per ciascun offerente, dalla sommatoria dei punteggi riportati nell'offerta tecnica con quelli dell'offerta economica. Il servizio sarà aggiudicato all'operatore che avrà presentato l'offerta assegnataria del punteggio più alto su un totale di 100 punti complessivamente da attribuire.

ARTICOLO 7. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Le successive disposizioni disciplinano l'aggiudicazione della procedura.

OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara sono presiedute dal presidente della commissione giudicatrice nominata dalla S.A. successivamente la scadenza per la presentazione delle offerte.

L'apertura della busta A – Documenti amministrativi, avverrà in seduta pubblica VIRTUALE la cui data verrà fissata immediatamente dopo la scadenza e comunicata ai partecipanti via MEPA.

A tale seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, potrà assistere un solo soggetto per ciascun concorrente il cui nominativo, in considerazione delle procedure riguardanti l'accesso di soggetti terzi presso la sede della Regione Marche, dovrà essere comunicato mediante Mepa, entro il giorno lavorativo precedente la data della seduta, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché con l'indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale. L'accesso e la permanenza dei rappresentanti dei concorrenti nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all'assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso la Regione Marche ed all'esibizione dell'originale del documento di identificazione. Al fine di consentire al personale addetto di procedere all'identificazione, l'incaricato del concorrente dovrà presentarsi all'ingresso visitatori almeno 30 (trenta) minuti prima degli orari fissati per ciascuna delle sedute aperte al pubblico.

Nella seduta pubblica, il soggetto che presiede le operazioni di gara, secondo la disciplina del presente atto, provvede:

- a) all'apertura della busta A risultata conforme alle disposizioni vigenti, nonché alla disciplina del presente atto;
- b) alla verifica della documentazione contenuta nelle buste A;
- c) alla verbalizzazione delle predette operazioni,
- d) all'eventuale apertura della busta B.

La commissione giudicatrice, in seduta riservata, procede alla valutazione delle offerte tecniche ed all'attribuzione dei relativi punteggi secondo quanto previsto nel corrispondente paragrafo del presente disciplinare.

Completata l'attività di valutazione, la commissione giudicatrice in seduta aperta virtuale, procede:

- a) a rendere noto l'elenco degli operatori economici ammessi all'apertura delle buste C;
- b) alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche degli operatori ammessi;
- c) all'apertura delle buste C offerta economica delle ditte ammesse ed alla lettura dei relativi valori numerici secondo la disciplina del presente atto;
- d) alla verifica ed alla eventuale esclusione delle offerte per le quali sia accertato, sulla base di univoci elementi, l'imputabilità ad un unico centro decisionale;
- e) all'attribuzione dei punteggi all'offerta economica secondo la formula esplicitata nel presente disciplinare;
- f) alla compilazione della graduatoria delle offerte complessive, previa somma dei punteggi attribuiti alla componente tecnica e alla componente economica;

g) alla individuazione delle offerte anormalmente basse secondo la disciplina del D.lgs 50/2016, del Regolamento e del presente atto;

h) alla predisposizione della proposta di aggiudicazione.

OFFERTE ANOMALE

La valutazione di congruità avverrà nei modi e nei tempi previsti dall'art. 97 del D. Lgs n. 50/2016. L'eventuale esito negativo della verifica comporterà l'esclusione dell'offerta ritenuta non congrua.

In caso di parità tra le migliori offerte valide in graduatoria, si procederà con il metodo dell'offerta migliorativa di cui all'articolo 77 del regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. n. 827/1924). In maniera residuale si procederà, in caso di offerte uguali, all'aggiudicazione a favore dell'offerta la cui valutazione "tecnica" abbia riportato il punteggio maggiore. Si precisa che non occorre la presenza di tutti i concorrenti classificatisi in parità per procedere all'esperimento migliorativo, atteso che l'art. 77 del R.D. n. 827/1924 inibisce tale procedura solo "ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta".

Le offerte non vincoleranno in alcun modo la S.A., né rispetto all'aggiudicazione, né rispetto alla stipulazione del contratto.

La S.A. si riserva, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto di:

a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale;

b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

c) sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente;

d) per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, di revocare in ogni momento gli atti di gara o l'intera procedura;

e) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione;

f) di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque tempo, secondo le disposizioni di legge.

ARTICOLO 8. AGGIUDICAZIONE E ACCESSO AGLI ATTI

La Regione Marche sulla base delle risultanze emerse in sede di valutazione delle offerte, aggiudicherà definitivamente il servizio all'operatore che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Successivamente alla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76 del D. Lgs n. 50/2016, i soggetti interessati potranno accedere agli atti della procedura, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Anche a tal fine, si rappresenta che il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente nelle giustificazioni prodotte (nel caso di una eventuale offerta anomala) le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibili ai terzi.

Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata e corredata da ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela.

L'Amministrazione garantirà comunque la visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione e conseguente attribuzione del punteggio da parte della Commissione giudicatrice, qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela giurisdizionale del richiedente l'accesso agli atti.

L'Amministrazione si riserva di disporre l'esecuzione anticipata del contratto in pendenza delle verifiche di legge in ordine al possesso, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti oggettivi e soggettivi attestati, verifica preordinata all'efficacia dell'aggiudicazione.

ARTICOLO 9. TRACCIABILITA'

L'aggiudicatario assume, a seguito della sottoscrizione delle convenzioni con le regioni, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n. 136/2010. In particolare si impegna a rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi oggetto delle successive convenzioni con le regioni.

ARTICOLO 10. TUTELA DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto.

Titolare del trattamento è la Regione Marche, con sede in Ancona, Via Gentile da Fabriano, 9 - Ancona, alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

Ancona lì,

Il Dirigente Dott. Mauro Terzoni